



COMUNE DI MORIMONDO
Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO

DEL CONSIGLIO

COMUNALE

Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 40 in data 27 settembre 2011

Modificato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 21 in data 28 luglio 2023

INDICE

TITOLO I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 composizione
- Art. 2 funzionamento
- Art. 3 durata in carica del consiglio comunale
- Art. 4 scioglimento e cessazione del consiglio
- Art. 5 sede delle adunanze

CAPO II PRESIDENZA

- Art. 6 presidenza delle sedute
- Art. 7 compiti del presidente

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

- Art. 8 composizione
- Art. 9 costituzione
- Art. 10 presa d'atto del consiglio

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I CONVOCAZIONE

- Art. 11 convocazione
- Art. 12 contenuto della convocazione
- Art. 13 ordine del giorno
- Art. 14 deposito degli atti

CAPO II ORDINAMENTO DELLE SEDUTE

- Art. 15 prima seduta del consiglio
- Art. 16 sessioni ordinarie e straordinarie
- Art. 17 seduta in prima convocazione
- Art. 18 quorum strutturale
- Art. 19 seduta in seconda convocazione
- Art. 20 ordine del giorno della seduta di seconda convocazione

CAPO III PUBBLICITA' E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

- Art. 21 sedute pubbliche
- Art. 22 riprese audio video delle sedute pubbliche del consiglio comunale
- Art. 23 comportamento del pubblico
- Art. 24 tumulto in aula
- Art. 25 sedute segrete

CAPO IV ORDINE DEI LAVORI

- Art. 26 ordine di trattazione degli argomenti
- Art. 27 consiglieri scrutatori
- Art. 28 introduzione degli argomenti
- Art. 29 ordine della discussione
- Art. 30 svolgimento degli interventi
- Art. 31 comportamento dei consiglieri
- Art. 32 fatto personale
- Art. 33 durata degli interventi
- Art. 34 presentazione di emendamenti
- Art. 35 questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 36 temine della discussione

TITOLO IV LE DELIBERAZIONI

CAPO I LA VOTAZIONE

- Art. 37 dichiarazione di voto
- Art. 38 votazione: generalità
- Art. 39 votazione in forma palese
- Art. 40 votazione per appello nominale
- Art. 41 votazione a scrutinio segreto
- Art. 42 esito delle votazioni
- Art. 43 deliberazioni immediatamente eseguibili

CAPO II LE DELIBERAZIONI

- Art. 44 contenuto del verbale
- Art. 45 firma dei verbali e loro efficacia probatoria
- Art. 46 verbale di deliberazione: deposito ed approvazione
- Art. 47 deliberazioni rettificata
- Art. 48 revoca e modifica delle deliberazioni
- Art. 49 deposito delle deliberazioni

CAPO III COMPITI DEL SEGRETARIO COMUNALE

- Art. 50 segretario comunale
- Art. 51 verbalizzazione delle riunioni

TITOLO V I CONSIGLIERI COMUNALI – DIRITTI E PREROGATIVE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 52 riserva di legge
- Art. 53 divieto di mandato imperativo

CAPO II INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO

- Art. 54 entrata in carica dei consiglieri comunali
- Art. 55 dimissioni dalla carica di consigliere

Art. 56 decadenza e rimozione dalla carica
Art. 57 sospensione dalle funzioni

CAPO III DIRITTI E PREROGATIVE

Art. 58 diritto di esercizio del mandato elettivo
Art. 59 diritto di iniziativa
Art. 60 diritto all'informazione dei consiglieri
Art. 61 interrogazioni
Art. 62 risposta alle interrogazioni
Art. 63 interpellanze
Art. 64 svolgimento delle interpellanze
Art. 65 svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni
Art. 66 mozioni
Art. 67 discussione sulle mozioni
Art. 68 votazione sulle mozioni
Art. 69 mozione di sfiducia
Art. 70 mozione d'ordine
Art. 71 impiego di mezzi informatici

CAPO IV DOVERI

Art. 72 partecipazione alle adunanze
Art. 73 obbligo di astensione
Art. 74 responsabilità personale

CAPO V NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 75 indirizzi per le nomine di competenza del sindaco
Art. 76 nomine e designazioni di consiglieri comunali

TITOLO VI COMMISSIONI CONSILIARI

CAPO I COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 77 composizione
Art. 78 funzionamento
Art. 79 competenza
Art. 80 partecipazione alle sedute
Art. 81 verbalizzazione

CAPO II COMMISSIONI DI INDAGINE E STUDIO

Art. 82 commissioni di indagine
Art. 83 commissioni di studio

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 84 norma di chiusura
Art. 85 entrata in vigore

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1
COMPOSIZIONE

1. La composizione del consiglio comunale è stabilita dalla legge.
2. Partecipano alle sedute del consiglio comunale, con diritto di intervento, ma senza diritto di voto, gli eventuali assessori esterni in seno alla giunta comunale.
3. In nessun caso gli assessori esterni sono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

ART. 2
FUNZIONAMENTO

1. Il funzionamento del consiglio comunale è regolato dalla vigente legislazione in materia, dallo statuto comunale e dal presente regolamento in attuazione del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 42, del D.Lgs. 267/2000.
2. Quando nello svolgimento della seduta si presentino fattispecie non previste e disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal sindaco il quale, udito il parere del segretario comunale, deve ispirarsi ai principi fondamentali delle summenzionate disposizioni normative.
3. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante i lavori dell'organo collegiale che siano inerenti all'interpretazione delle norme di questo regolamento e che debbano applicarsi per la discussione, trattazione ed approvazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, devono presentarsi in forma scritta al sindaco in qualità di presidente dell'organo.
4. Il sindaco, ricevuta la documentazione di cui al precedente comma, può sospendere i lavori della seduta per il tempo necessario per la disamina e la soluzione delle eccezioni sollevate.
5. Nel caso in cui, stante la complessità dell'eccezione formulata, non si possa dare risposta a quanto sollevato, alla ripresa del lavoro collegiale il sindaco rinvia l'argomento da trattare alla successiva seduta, dando mandato al segretario comunale di istruire la questione.

ART. 3
SISTEMA DI ELEZIONE E DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il sistema di elezione e la durata del consiglio comunale sono stabiliti dalla legge.
2. Il consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida degli eletti ed opera sino all'elezione del nuovo consiglio comunale, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali a adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. Detti atti devono espressamente contenere l'indicazione dei motivi che ne hanno resa necessaria ed indifferibile l'adozione.

ART. 4
SCIoglimento E CESSAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Le cause di scioglimento e di cessazione del consiglio comunale sono previste dalla legge.

ART. 5
SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del consiglio comunale si tengono, di norma, nella sala consiliare presso il Palazzo comunale.
2. Qualora vi sia l'inagibilità o l'indisponibilità della sede di cui sopra, o ricorrano ragioni di carattere sociale, il sindaco di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei Consiglieri, può disporre la convocazione dell'assemblea consiliare in altro luogo. In questo caso deve essere dato avviso ai cittadini con manifesti da affiggere nei principali luoghi pubblici dell'abitato almeno ventiquattro ore prima.
3. Un apposito spazio è riservato al pubblico per dare la possibilità allo stesso di seguire i lavori del consiglio. La sede dove si tiene l'adunanza deve sempre essere indicata nell'avviso di convocazione.

CAPO II
PRESIDENZA

ART. 6
PRESIDENZA DELLE SEDUTE

1. Il consiglio comunale è presieduto dal presidente.
2. In caso di sua assenza od impedimento temporaneo la presidenza è assunta dal vicesindaco. Qualora il vicesindaco sia un assessore esterno, a quanto sopra provvede il consigliere anziano.
3. Nel caso in cui anche il consigliere anziano si trovi nell'impossibilità di presiedere il consiglio, a ciò provvede il consigliere presente alla seduta che abbia ottenuto più voti di preferenza dopo il consigliere anziano. Si intende per consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri .

ART. 7
COMPITI DEL PRESIDENTE

Il presidente:

1. rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità e garantisce il corretto e regolare funzionamento, assicurando che i lavori siano svolti in ottemperanza alla vigente legislazione in materia ed al presente regolamento;
2. introduce le proposte di deliberazione sottoposte all'esame del consiglio comunale provvedendo alla loro illustrazione, o direttamente, o per il tramite dell'assessore delegato ricorrendo, ove dovuto, anche all'ausilio del personale interno dell'ente o di consulenti o professionisti incaricati;
3. concede il diritto di parola e di intervento ai consiglieri comunali che ne abbiano fatto richiesta, regola la discussione, determina l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati dopo avere controllato l'esito degli stessi;
4. Nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi ai criteri di imparzialità intervenendo, ove necessario, a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.

TITOLO II
GRUPPI CONSILIARI

ART. 8
COMPOSIZIONE

1. I gruppi consiliari sono costituiti, di norma, dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. Un gruppo può essere composto anche da un solo consigliere qualora esso sia l'unico rappresentante di una lista che abbia ottenuto un solo seggio.

3. I consiglieri che non intendono far parte dei gruppi, come individuati nel comma precedente, debbono far pervenire alla segreteria del comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo. I consiglieri che si distaccano dal gruppo in cui sono stati eletti, senza aderire ad altri gruppi, costituiscono il gruppo misto.

ART. 9 COSTITUZIONE

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del consiglio ogni gruppo consiliare comunica al sindaco ed al segretario comunale la propria composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capogruppo.
2. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capogruppo il consigliere che ha riportato la maggior cifra individuale.
3. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Ogni gruppo, compreso il gruppo misto, è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione al segretario comunale dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio capogruppo.

ART. 10 PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO

1. Il consiglio, nella prima seduta utile successiva alle comunicazioni di cui al precedente articolo, prende atto dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari, della designazione dei capigruppo e di ogni successiva variazione.

TITOLO III **ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

CAPO I **CONVOCAZIONE**

ART. 11 CONVOCAZIONE

1. La convocazione del consiglio comunale è disposta dal sindaco con avviso scritto contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da consegnarsi al domicilio dei consiglieri secondo le modalità previste dal vigente statuto comunale e cioè:
 - a) mediante notifica a cura del messo comunale nelle forme e nei modi stabiliti dal codice di procedura civile
 - b) mediante telegramma
2. L'avviso di convocazione può, inoltre, essere consegnato a cura del messo comunale al domicilio del consigliere rilasciandone copia a mani o del medesimo, di familiare convivente o altra persona appositamente delegata, il quale provvede ad apporre la propria firma, per ricevuta consegna, sull'originale dell'atto.
3. Nel caso in cui non sia presente nessuna persona nel domicilio indicato il Messo provvederà a depositare nella cassetta delle lettere il documento e di ciò ne dovrà dare menzione nell'originale dell'atto.
4. In alternativa l'avviso di convocazione può essere inviato per fax o via e-mail al consigliere che ne faccia richiesta alla Segreteria Comunale. In tal caso tutta la documentazione relativa alla trasmissione e ricezione degli atti sarà conservata nel fascicolo del Segretario Comunale.
5. Nel caso specifico di invio dell'avviso di convocazione a mezzo e-mail, qualora entro il primo giorno di apertura degli uffici comunali non risulti la lettura del messaggio da parte del destinatario, gli uffici dovranno provvedere, entro il giorno successivo, alla consegna

dell'avviso di convocazione nelle altre forme previste dal presente articolo, fermo restando che la comunicazione sarà comunque considerata tempestiva.

6. Tutta la documentazione facente piena prova dell'avvenuta comunicazione fino a querela di falso, viene trasmessa al Segretario Comunale per l'inserimento nel fascicolo.
7. Eventuali vizi attinenti alla notificazione dell'avviso di convocazione o alle altre forme di comunicazione dello stesso si intendono sanati con la presenza in aula del consigliere.
8. Qualora un consigliere comunale non abbia la residenza all'interno del territorio comunale di Morimondo e non dia disponibilità al ricevimento della comunicazione a mezzo fax o e-mail, questi dovrà eleggere domicilio in Morimondo e darne comunicazione, per iscritto, alla Segreteria Comunale.
9. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno delle proposte di deliberazioni da trattare va affisso all'albo pretorio almeno 5 giorni prima della fissata adunanza, salvo quanto previsto dal successivo articolo 13 del presente regolamento, e negli spazi pubblicitari del comune.
10. Qualora l'avviso venga consegnato a mezzo del messo comunale si dovrà far pervenire all'ufficio segreteria copia dell'avviso notificato, con la relata di notifica comprovante l'avvenuta consegna, che dovrà inserirsi nel fascicolo del segretario comunale.
11. Nei casi di convocazione ordinaria e straordinaria l'avviso deve essere fatto recapitare ai consiglieri rispettivamente almeno 5 giorni liberi e 3 giorni liberi prima della data fissata per la riunione consiliare.
12. In caso di urgenza il termine per la consegna dell'avviso è ridotto ad un giorno libero.
13. In caso di assenza o impedimento temporaneo del sindaco, il consiglio comunale viene convocato dal vicesindaco.
14. Nel caso in cui il vicesindaco sia assessore esterno, la convocazione spetta al consigliere anziano.

ART. 12

CONTENUTO DELLA CONVOCAZIONE

L'avviso di convocazione deve indicare:

1. Ad iniziativa da chi è convocato il Consiglio
2. se la sessione è ordinaria, straordinaria o d'urgenza;
3. se la seduta è pubblica o segreta
4. il luogo, la data e l'ora della prima convocazione ed, eventualmente, per la seconda convocazione
5. gli argomenti da trattare.

L'avviso deve essere firmato dal sindaco o da chi lo sostituisce in detta funzione.

ART. 13

ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno viene redatto dal sindaco e deve contenere gli argomenti oggetto di discussione, in modo da consentire ai consiglieri la preventiva individuazione degli argomenti da trattare.
2. Va affisso all'albo pretorio cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e nei principali locali pubblici del comune, salvo quanto previsto dal successivo comma. In caso di riunione convocata d'urgenza, l'ordine del giorno deve precisare i motivi che la giustificano e va affisso all'albo pretorio almeno 24 ore prima della riunione.
3. Quando il consiglio si riunisce su iniziativa di 1/3 dei consiglieri, le proposte di deliberazione da questi formulate hanno la precedenza su tutte le altre.
4. Il consiglio può discutere e deliberare solamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

ART. 14
DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Il fascicolo contenente tutte le proposte di deliberazione, unitamente ad ogni altro documento allegato, deve essere messo a disposizione dei consiglieri comunali per la consultazione, almeno 48 ore prima della data di riunione.
2. Il termine di cui al precedente comma è ridotto a 24 ore in caso di convocazione d'urgenza.
3. All'inizio dell'adunanza le proposte di deliberazioni e tutta la documentazione necessaria per permettere il regolare svolgimento dei lavori devono essere depositate nella sala dell'adunanza a cura del segretario comunale.

CAPO II
ORDINAMENTO DELLE SEDUTE

ART. 15
PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

1. La prima seduta del consiglio viene convocata dal sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
2. Nella prima seduta il consiglio procede secondo il seguente ordine del giorno:
 - a) convalida degli eletti,
 - b) giuramento del Sindaco,
 - c) comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta,
 - d) discussione e approvazione delle linee programmatiche e degli indirizzi di governo.

ART. 16
SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

1. Il consiglio si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, per l'esame e l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione.
2. Viene convocato in sessione straordinaria per trattare tutti gli altri argomenti di sua competenza.
3. Può essere riunito in sessione straordinaria anche quando ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri assegnati; in tal caso la riunione deve tenersi entro un termine massimo di 20 giorni dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. In caso di inosservanza dei termini di cui al precedente comma senza adeguata motivazione, provvede il prefetto.

ART. 17
SEDUTA IN PRIMA CONVOCAZIONE

1. Il consiglio non può deliberare su alcun argomento se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati, escludendo da detto computo il sindaco e i consiglieri che si allontanano dalla sala della riunione prima del voto.
2. Terminato l'appello nominale da parte del segretario comunale ed accertata la mancanza del quorum, il sindaco dispone il rinnovo dell'appello sino a quando tale numero risulti raggiunto.
3. Nel caso trascorra un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione e, a seguito di un ulteriore appello nominale, risulti non raggiunto il quorum necessario per la validità dei lavori, il sindaco ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Il consiglio comunale viene, quindi, rinviato in seconda convocazione in altra giornata, qualora ciò non sia già stato previsto nell'avviso di convocazione di cui all'art. 12 del presente regolamento.

ART. 18

QUORUM STRUTTURALE

1. Terminato l'appello nominale da parte del segretario comunale ed accertato il quorum strutturale, i lavori dell'assemblea possono validamente iniziarsi.
2. I consiglieri che entrano o si assentano dall'aula, una volta terminata l'operazione di cui sopra, devono darne avviso al segretario comunale per l'annotazione a verbale.
3. Quando il segretario comunale accerta, anche a seguito di segnalazione da parte dei consiglieri medesimi, che i consiglieri presenti sono in numero inferiore a quello stabilito per la validità dei lavori, ne dà immediata comunicazione al sindaco per il richiamo in aula degli assenti.
4. Il sindaco può disporre il rinnovo dell'appello nominale e in caso di accertata mancanza del quorum può sospendere temporaneamente i lavori per un massimo di 15 minuti.
5. Alla ripresa dei lavori il segretario comunale deve ripetere l'appello nominale e in caso di mancanza del numero legale valido per la continuazione dei lavori, il sindaco dichiara deserta l'adunanza per gli argomenti da trattare.
6. Di ciò deve essere data annotazione nel verbale. I consiglieri che si allontanano dall'aula al momento della votazione non sono computati nel numero necessario per la validità della seduta.

ART. 19

SEDUTA IN SECONDA CONVOCAZIONE

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente che, regolarmente convocata, non abbia avuto luogo per mancanza del numero legale di consiglieri, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non ha avuto prosieguo per sopravvenuta mancanza del numero legale nel corso della seduta. Tali circostanze devono essere espressamente riportate nel verbale della seduta a cura del segretario comunale.
2. Nella seduta di seconda convocazione le deliberazioni saranno valide se interverranno almeno un terzo dei consiglieri assegnati, escludendo da detto computo il sindaco.
3. Non si considera in seconda convocazione quella seduta che segue ad una regolare di prima convocazione ma che sia stata aggiornata ad altra data.
4. La seduta di seconda convocazione deve tenersi almeno 24 ore dopo il momento in cui è stata dichiarata deserta la prima, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno di una riunione andata deserta o interrottasi per mancanza di numero legale.
5. Qualora la seduta del Consiglio Comunale vada in seconda convocazione e la data risulti già indicata nell'avviso di prima convocazione il Presidente è tenuto ad inviarne comunicazione, almeno 24 ore prima della data fissata per l'adunanza, ai consiglieri assenti nella seduta di prima, andata deserta o sospesa per mancanza del numero legale.
6. Non possono essere deliberati col quorum stabilito per le sedute di seconda convocazione gli argomenti per i quali è richiesto l'intervento di un determinato numero di consiglieri stabilito dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti.
7. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, qualora la data non risulti già indicata nell'avviso di prima convocazione, dev'essere recapitato a tutti i consiglieri, anche a quelli presenti nella seduta di prima convocazione, nelle modalità di cui all'art. 12, del presente regolamento, almeno 24 ore prima della data fissata per l'adunanza.
8. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed accertata, previo esperimento di appello nominale da parte del segretario comunale, la mancanza del quorum funzionale per renderla valida, il sindaco dichiara la stessa deserta.
9. Di tali operazioni si deve dare menzione nel verbale.

ART. 20

ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. Nelle sedute di seconda convocazione possono introdursi, solo per motivi d'urgenza, nuove proposte rispetto all'ordine del giorno diramato per la prima convocazione.
2. Tali proposte devono essere discusse dopo quelle di seconda convocazione e per deliberare legittimamente sulle stesse è necessario il quorum di consiglieri previsti per la seduta di prima convocazione.

CAPO II

PUBBLICITA' E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

ART. 21

SEDUTE PUBBLICHE

1. Le sedute del consiglio sono, di norma, pubbliche, salvo quando vi siano casi in cui si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità di persone.

ART. 22

RIPRESE AUDIO VIDEO DELLE SEDUTE PUBBLICHE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Comune di Morimondo, allo scopo di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'ente, può procedere alla ripresa audiovisiva delle sedute pubbliche del consiglio comunale finalizzata alla loro diffusione attraverso il sito internet istituzionale, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e tutela della riservatezza.
2. Il Sindaco è tenuto a fornire idonea informazione a tutti i consiglieri circa l'esistenza delle telecamere e la successiva trasmissione delle immagini, disponendo anche che nella sala consiliare vengano affissi appositi cartelli che informino adeguatamente il pubblico presente.

ART. 23

COMPORAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute di consiglio che non siano segrete, a volto scoperto mantenendo un contegno riguroso, occupando gli appositi spazi messi a disposizione.
2. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal consiglio.
3. Il sindaco può ordinare l'allontanamento dall'aula di chi, con la propria condotta, disturbi il proseguimento dei lavori, anche a mezzo della forza pubblica.
Quando non sia possibile distinguere i responsabili del disordine il Presidente può ordinare lo sgombero della sala e la prosecuzione della riunione del Consiglio senza la presenza del pubblico o permettere di assistere soltanto a singole persone (stampa e impiegati del Comune).

ART. 24

TUMULTO IN AULA

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il sindaco può sospendere la discussione e, se lo ritiene opportuno, sciogliere la seduta.
2. In caso di scioglimento della seduta per motivi di ordine pubblico, il Consiglio si ritiene convocato automaticamente il giorno successivo non festivo per la continuazione della seduta, tranne che non abbia già deliberato diversamente.

ART. 25

SEDUTE SEGRETE

1. La seduta in forma segreta si tiene qualora vengano trattati argomenti che comportano apprezzamenti sulle capacità morali, correttezza e comportamento di persone.
2. Il consiglio comunale può, anche durante la seduta pubblica, deliberare di adunarsi in seduta segreta qualora nel corso della discussione si debba trattare d'argomenti di cui al comma precedente.
3. Durante la seduta segreta rimangono in aula il sindaco, i consiglieri, il segretario ed il personale addetto alla vigilanza eventualmente presente. I presenti dovranno essere, comunque, vincolati al segreto d'ufficio.
4. Di quanto oggetto di discussione in seduta segreta viene redatto, a cura del segretario comunale, un verbale sintetico, con l'annotazione degli argomenti trattati, dei nomi degli intervenuti e delle decisioni adottate.
5. Detto verbale sarà custodito in apposito spazio inaccessibile al pubblico.

CAPO III ORDINE DEI LAVORI

ART. 26

ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Il consiglio comunale procede all'esame degli argomenti secondo quanto previsto nell'ordine del giorno.
2. L'inversione della trattazione degli argomenti di cui sopra può essere disposta, su proposta del sindaco o di un componente effettivo dell'organo consiliare, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

ART. 27

CONSIGLIERI SCRUTATORI

1. All'inizio della trattazione di un argomento in cui sia prevista la votazione in forma segreta, il sindaco designa 3 consiglieri scrutatori, di cui uno sempre in rappresentanza della minoranza.
2. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Essi assistono il sindaco nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
3. Gli scrutatori che si allontanano dall'aula nel corso della seduta, vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati designati.
4. Di tali operazioni deve esserne fatta annotazione nel verbale a cura del segretario comunale.

ART. 28

INTRODUZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. La proposta di deliberazione in esame all'organo consiliare viene illustrata dal sindaco o dall'assessore competente in materia.
2. Il sindaco può, inoltre, invitare i funzionari comunali affinché relazionino l'assemblea o diano informazioni su quanto oggetto di discussione. Possono altresì essere invitati all'illustrazione consulenti, membri tecnici della commissioni comunali, nonché professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione comunale.

ART. 29

ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. I consiglieri che intendono intervenire nella discussione devono farne richiesta al sindaco al termine dell'illustrazione della proposta o al termine dell'intervento di altro consigliere.
2. Si devono evitare le discussioni e i dialoghi fra consiglieri.
3. Ove essi avvengano, il sindaco deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere ammesso a parlare.

4. Solamente al sindaco è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

ART. 30

SVOLGIMENTO DEGLI INTERVENTI

1. Il sindaco concede la parola secondo l'ordine delle richieste di intervento, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, i consiglieri appartenenti a diversi gruppi.
2. Il consigliere deve parlare dal proprio posto rivolgendosi al sindaco ed ai consiglieri.
3. I consiglieri autorizzati a parlare che non si trovino in aula al momento in cui devono prendere la parola si intendono decaduti da tale facoltà.

ART. 31

COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal sindaco.
2. Nella discussione i consiglieri comunali hanno il diritto di esprimere le proprie idee, critiche, rilievi, censure, e apprezzamenti, ma devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti degli organi politico amministrativi.
3. Non si deve fare riferimento alla vita privata o qualità morali di alcuno, anche se non parte del consiglio comunale.
4. E' altresì proibito recare offesa a qualsiasi persona, anche se non presente in consiglio.
5. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta, ovvero pronunzia parole sconvenienti, il sindaco lo richiama formalmente e può ordinare al segretario comunale l'annotazione nel processo verbale del richiamo.
6. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il sindaco può interdirlgli la parola e proporre al consiglio l'allontanamento dall'aula del consigliere richiamato per tutta la durata dei lavori.
7. Il consiglio si pronuncia, riguardo ciò, con votazione palese per alzata di mano.
8. Qualora il consigliere non voglia uscire dall'aula, il sindaco, previa sospensione della seduta, invita gli agenti della polizia municipale ad espellere il consigliere.
9. Indipendentemente dai richiami, il sindaco può proporre l'allontanamento dall'aula e, conseguentemente, l'esclusione dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini ovvero si renda autore di comportamenti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.
10. Tale proposta viene messa ai voti senza discussione.

ART. 32

FATTO PERSONALE

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi.
3. Il sindaco decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il consiglio per alzata di mano e senza discussione.
4. Il consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

ART. 33

DURATA DEGLI INTERVENTI

1. terminate le relazioni illustrative alle proposte di deliberazione oggetto di trattazione, il sindaco dichiara aperta la discussione.
2. La durata degli interventi in consiglio non può, di norma, eccedere:
 - a) 10 minuti per la discussione delle deliberazioni riguardanti i seguenti temi:
 - bilanci preventivi e consuntivi,

- strumenti urbanistici,
 - provvedimenti programmatici,
 - statuto e regolamenti di propria competenza,
 - b) 10 minuti per la discussione su proposte di altro tipo;
 - c) 5 minuti per fatto personale, dichiarazione di voto e per proporre modifiche alle proposte di deliberazioni;
 - d) 5 minuti per rispondere all'intervento di replica del sindaco e di ogni consigliere precedentemente intervenuto.
3. Terminata l'eventuale replica finale del sindaco la discussione si intende conclusa.
 4. Possono prendere la parola, per la dichiarazione di voto, un consigliere per gruppo e coloro che si discostano e/o dissentono dalla posizione del gruppo.
 5. Qualora il consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il sindaco può togliergli la parola dopo averlo, per almeno due volte, invitato a concludere.
 6. Il sindaco deve richiamare il consigliere che si discosti dall'argomento in questione e lo deve invitare ad astenersi dal proseguire.
 7. Se il consigliere, pur essendo stato richiamato, persiste nel proprio comportamento, viene privato della parola ad opera del sindaco.
 8. Qualora il consigliere dissenta da tale decisione, il sindaco può sottoporre la questione al consiglio comunale.

ART. 34

PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTI

1. Ogni consigliere comunale può presentare, entro 24 ore dalla data fissata per l'adunanza consiliare, delle proposte di emendamenti alle proposte di delibere oggetto di discussione.
2. Tali proposte vanno depositate al protocollo dell'ente ed immediatamente trasmesse al responsabile del servizio competente per la relativa istruttoria e, se del caso, l'apposizione del parere di regolarità tecnica e contabile se comportante spesa a carico dell'ente.
3. Sugli emendamenti presentati il consigliere firmatario ha il diritto di illustrarli per un tempo non superiore ai 5 minuti.
4. Su di essi non è consentito il dibattito, ma sono ammessi interventi solamente in caso di dichiarazione di voto.
5. Durante il dibattito ciascun consigliere può presentare, anche per iscritto, degli emendamenti alle proposte di deliberazione qualora essi siano preordinati a rettifiche formali o a correzioni di errori materiali.
6. Gli emendamenti ed eventuali sub-emendamenti possono ritirarsi in qualunque momento prima della votazione.

ART. 35

QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. Il consigliere, prima che abbia inizio la discussione su una determinata proposta all'ordine del giorno, può proporre una questione pregiudiziale per ottenere che non si discuta tale argomento.
2. Può altresì sollevare una questione sospensiva per ottenere il rinvio della discussione al verificarsi di determinate scadenze. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti immediatamente prima che abbia inizio o continui la discussione.
4. Dopo l'illustrazione della questione da parte del proponente si apre il dibattito sulla stessa. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione.
5. Se la questione sospensiva è accolta, il consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti.
7. La votazione ha luogo per alzata di mano.

8. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, un consigliere a favore ed uno contro e per non più di cinque minuti ciascuno.
9. Ove il consiglio venga chiamato dal sindaco a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

ART. 36

TERMINE DELLA DISCUSSIONE

1. Il sindaco, conclusa la discussione su un determinato argomento e verificato che nessun altro consigliere richiede la parola, dichiara chiusa la discussione.

TITOLO IV **LE DELIBERAZIONI**

CAPO I **LA VOTAZIONE**

ART. 37

DICHIARAZIONE DI VOTO

1. A conclusione della discussione un consigliere per ogni gruppo o ciascun consigliere che dissenta dall'orientamento del gruppo di appartenenza, può fare la dichiarazione di voto dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Non appena iniziata la procedura per la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo per richiamo al Regolamento.

ART. 38

VOTAZIONE: GENERALITA'

1. L'espressione del voto da parte dei consiglieri comunali avviene, di norma, in forma palese secondo quanto disposto dagli articoli seguenti.
2. La votazione in forma segreta avviene solamente quando è prevista per legge o per statuto e nei casi in cui il consiglio deve esprimere, con voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
3. La votazione non può effettuarsi se, al momento della stessa, il numero dei consiglieri presenti in aula non garantisce il quorum per rendere legale l'adunanza.
4. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno d'effettuare interventi sino alla proclamazione dei risultati.

ART. 39

VOTAZIONE IN FORMA PALESE

1. Nella votazione in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il sindaco pone ai voti l'argomento discusso invitando alla votazione prima i favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti per indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione, il sindaco, con l'ausilio del segretario comunale, ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova anche su richiesta di un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

ART. 40

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando la stessa è prevista dalla legge, dallo statuto, oppure su pronuncia dello stesso consiglio a seguito di proposta del sindaco o di almeno un terzo dei consiglieri.
2. Il segretario comunale procede all'appello nominativo dei consiglieri.
3. Il consigliere appellato deve votare ad alta voce ed il relativo voto è annotato dal segretario comunale. Il sindaco, con l'ausilio del segretario, proclama l'esito della votazione.

ART. 41

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

1. La votazione a scrutinio segreto avviene per il tramite di schede.
2. Le schede, munite del timbro comunale, sono predisposte dal segretario comunale. Queste devono essere tutte identiche e prive di qualsiasi segno od annotazione.
3. Ogni consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere nel numero indicato nella proposta di deliberazione sottoposta all'esame del consiglio.
4. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
5. Il consigliere che non intende partecipare alla votazione deve darne comunicazione al segretario il quale lo annota a verbale.
6. terminate le operazioni di voto il sindaco, con l'ausilio del segretario comunale e di tre scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e proclama l'esito della votazione.
7. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dal numero dei consiglieri presenti meno quello degli astenuti. In caso di irregolarità o quando il numero di voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il sindaco annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
8. Le schede, al termine della seduta consiliare, vengono distrutte a cura del segretario comunale.
9. Il carattere segreto della votazione deve espressamente risultare dal verbale, nel quale deve darsi atto che alle operazioni di scrutinio hanno partecipato anche i consiglieri scrutatori.

ART. 42

ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Salvo i casi previsti per legge o per statuto nei quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni proposta di deliberazione si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano al fine della determinazione della maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti la proposta di deliberazione non viene approvata. In questo caso il sindaco può invitare il consiglio comunale a ripetere la votazione.
4. Qualora si verifichi un'ulteriore parità di voti, la proposta non può più essere posta in discussione e votazione nella medesima seduta ma può rinviarsi la trattazione dell'argomento ad un'ulteriore seduta di consiglio.
5. Nel verbale viene indicato il numero di voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti.
6. Nelle votazioni con schede viene individuato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

ART. 43

DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

1. In caso d'urgenza, le deliberazioni del consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti il consiglio stesso.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità avviene, con votazione separata espressa in forma palese, solamente dopo che la proposta è stata approvata dal consiglio.

CAPO II LE DELIBERAZIONI

ART. 44

CONTENUTO DEL VERBALE

1. I verbali delle deliberazioni delle sedute del consiglio comunale devono contenere le seguenti indicazioni:
 - a) il tipo di seduta, cioè se ordinaria, straordinaria o d'urgenza e se pubblica o segreta;
 - b) se la seduta si tiene in prima o in seconda convocazione;
 - c) il luogo, la data e l'ora in cui si tiene la seduta;
 - d) l'oggetto sul quale il consiglio è chiamato a deliberare;
 - e) l'attestazione che il consiglio comunale è stato regolarmente convocato;
 - f) la qualifica ed il nome di chi assume la presidenza;
 - g) l'indicazione di chi svolge le funzioni di segretario;
 - h) l'indicazione dei consiglieri presenti ed assenti, nonché le cause giustificative dell'assenza;
 - i) l'indicazione degli eventuali assessori esterni presenti;
 - j) l'eventuale constatazione della diserzione della seduta quando non si è raggiunto il numero legale;
 - k) l'indicazione dei nominativi degli scrutatori in caso di votazione segreta;
 - l) i punti principali della discussione con riferimento agli interventi dei consiglieri e di quanti siano stati chiamati ad intervenire;
 - m) il sistema di votazione utilizzato;
 - n) il numero dei votanti;
 - o) il numero dei voti favorevoli alla proposta discussa;
 - p) i nominativi dei consiglieri contrari alla proposta discussa, nonché degli astenuti;
 - q) il numero delle schede valide, bianche e nulle;
 - r) il riconoscimento dell'esito delle votazioni e la proclamazione dei risultati a cura del presidente;
 - s) i pareri richiesti dall'art. 49 della D. Lgs. 267/2000 ove dovuti.
2. Ogni consigliere comunale può chiedere al presidente dell'adunanza che venga messa a verbale una sua dichiarazione.

ART. 45

FIRMA DEI VERBALI E LORO EFFICACIA PROBATORIA

1. Gli originali dei verbali sono firmati dal presidente e dal segretario comunale .
2. Le copie dei verbali sono rese conformi agli originali dal segretario o da altro funzionario comunale all'uopo incaricato.
3. I verbali delle deliberazioni sono atti pubblici e fanno piena prova delle dichiarazioni negli stessi contenute.

ART. 46

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEPOSITO ED APPROVAZIONE

1. Il verbale della deliberazione adottata, dopo che è stato pubblicato all'albo pretorio dell'ente, viene messo a disposizione dei consiglieri comunali per visione. Il verbale è sottoposto ad approvazione del consiglio comunale nella prima seduta successiva alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio.
2. All'inizio della riunione il sindaco chiede ai consiglieri comunali presenti se vi siano osservazioni sui verbali della precedente seduta consiliare.

3. Se nessuno si pronuncia si procede alla votazione in forma palese.
4. Quando un consigliere lo richiede, il sindaco procede alla lettura del verbale sul quale intende chiedere integrazioni o modificazioni di un suo precedente intervento.
5. Nel formulare le proposte di rettifica non è in alcun modo consentito di rientrare nella discussione del merito dell'argomento.
6. Dopo la richiesta di rettifica il sindaco chiede al consiglio se vi siano opposizioni in merito.
7. Se nessuno chiede di intervenire la proposta di rettifica si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore ed uno contro.
8. Dopo tali interventi il Sindaco pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

ART. 47

DELIBERAZIONI RETTIFICATE

1. Delle proposte di rettifica approvate si deve darne menzione nel verbale dell'adunanza in corso. Della rettifica deve farsi richiamo, mediante annotazione, nel registro generale delle deliberazioni a cura del segretario comunale o di altro funzionario incaricato.

ART. 48

REVOCA E MODIFICA DELLE DELIBERAZIONI

1. Il consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di procedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni.
2. Il provvedimento che revoca, modifica, integra e sostituisce un precedente proprio provvedimento deve essere adeguatamente motivato ed indicare il numero di registro cronologico dello stesso, nonché la data della seduta in cui esso è stato approvato.
3. Della revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle deliberazioni consiliari deve farsi richiamo, mediante annotazione, nel registro di cui al precedente articolo, a cura del segretario comunale o di altro funzionario incaricato.

ART. 49

DEPOSITO DELLE DELIBERAZIONI

1. I verbali delle sedute del consiglio comunale sono depositati presso l'ufficio segreteria a cura del segretario comunale.

CAPO III COMPITI DEL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 50

SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze di consiglio comunale con funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico - amministrativa.

ART. 51

VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI

1. Il verbale delle adunanze costituisce l'unico atto pubblico valido a documentare la volontà del consiglio comunale attraverso le deliberazioni.
2. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal segretario comunale; essi devono contenere l'indicazione dei punti principali degli interventi, il numero dei votanti e dei voti, a favore e contrari, compresi gli astenuti, su una proposta di deliberazione.
3. Qualora i consiglieri ne facciano richiesta espressa al presidente i loro interventi vengono riportati per intero sul verbale, purché il relativo testo sia fatto pervenire per iscritto al segretario comunale immediatamente dopo la lettura.

TITOLO V

I CONSIGLIERI COMUNALI DIRITTI E PREROGATIVE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 52 RISERVA DI LEGGE

1. Il sistema di elezione dei consiglieri comunali e la loro durata in carica sono normati dalla legge.

ART. 53 DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle sue funzioni il consigliere comunale ha piena libertà di azione, espressione e di voto.

CAPO II INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO

ART. 54 ENTRATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione effettuata dal presidente dell'ufficio elettorale centrale a seguito del compimento delle operazioni che hanno condotto all'elezione del sindaco e dei componenti il consiglio comunale, ovvero in caso di surrogazione subito dopo la relativa deliberazione consiliare la quale ha immediata efficacia.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione del sindaco, il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro intervento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l'ineleggibilità di coloro per i quali sussistono le cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge n. 154/1981 e successive modificazioni.
3. Nel caso in cui vengano accertate le cause di cui al precedente comma, il consiglio comunale provvede all'immediata surrogazione dei consiglieri comunali.

ART. 55 DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale devono essere indirizzate al consiglio comunale.
2. Esse vengono immediatamente assunte al protocollo dell'ente, sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto da parte del consiglio comunale.
3. Le dimissioni hanno efficacia immediata e lo status di consigliere si perde al momento della loro acquisizione al protocollo dell'ente.

4. Il consiglio comunale deve, entro dieci giorni dal deposito delle dimissioni, procedere alla surroga del dimissionario con propria deliberazione.
5. Qualora vengano contestualmente presentate più comunicazioni di dimissioni, queste sono assunte al protocollo secondo l'ordine temporale della loro presentazione ed il consiglio, nei termini di cui al precedente comma, provvedere alla surroga dei consiglieri dimissionari con separate deliberazioni secondo l'ordine di presentazione al protocollo.
6. Non si procede alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio comunale.

ART. 56

DECADENZA E RIMOZIONE DALLA CARICA

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi, a carico di un consigliere comunale, l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente alla elezione e non rimossa nei termini e modalità ex art. 2 della legge n. 154/1981, il consiglio comunale ne pronuncia la decadenza dalla carica.
2. Quando successivamente alla elezione si verifichi una delle condizioni previste dalla legge n. 154/1981 e successive modificazioni e/o integrazioni, ovvero sia esistente al momento dell'elezione o si verifichi in seguito alla stessa una delle cause di incompatibilità previste dalla summenzionata legge, il consiglio comunale procede alla contestazione della stessa all'interessato. Qualora il consigliere rimuova dette cause il consiglio comunale ne prende atto senza adottare provvedimento alcuno, in caso contrario lo dichiara decaduto dalla carica.
3. I componenti del consiglio comunale possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla costituzione, per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico, ovvero quando siano imputati di uno dei reati di cui alla legge n. 646/1982 o sottoposti a misure di sicurezza.
4. I consiglieri comunali decadono dalla carica a decorrere dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'art. 15, comma 1, della legge n. 55/1990, o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.
5. Il sindaco, una volta avuto notizia di quanto ai commi precedenti, convoca il consiglio comunale per provvedere all'adozione delle deliberazioni occorrenti.
6. I consiglieri comunali che non partecipano a tre sedute consecutive di consiglio, senza darne preventiva giustificazione, sono dichiarati decaduti dalla carica di consigliere con provvedimento di consiglio comunale.
7. Il sindaco provvede a dare comunicazione all'interessato, mediante nota per iscritto a seguito dell'accertamento d'ufficio delle tre assenze consecutive, dell'avvio del procedimento.
8. Il consigliere interessato ha il diritto di far valere le proprie giustificazioni dalle assenze fornendo la documentazione probatoria entro il termine indicato nella comunicazione di cui al precedente comma. Tale termine non può, comunque, essere inferiore a 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'avviso. Decorso quest'ultimo termine il consiglio comunale esamina la documentazione in atti e procede a deliberare in merito.
9. La surrogazione dei consiglieri dichiarati decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella medesima seduta in cui si dichiara la decadenza.

ART. 57

SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI

1. Il prefetto può, con proprio provvedimento, sospendere i consiglieri comunali dalle loro funzioni quando ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
2. Il sindaco, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, provvede alla convocazione del consiglio comunale il quale prende atto dell'avvenuta sospensione.
3. Il consigliere sospeso non può esercitare alcuna funzione inerente alla carica sia all'interno del comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia nominato quale rappresentante del comune.
4. Ove la decadenza sia conseguenza di una delle cause di cui all'art. 15, comma 4 bis, della legge nn. 55/1990, il consiglio comunale, nella medesima adunanza in cui ha preso atto del

provvedimento prefettizio di sospensione procede alla temporanea sostituzione del consigliere affidando la supplenza al candidato consigliere della medesima lista che ha riportato dopo gli eletti il maggior numero di voti.

5. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione, salvo il caso di decadenza, per la quale si procede alla surrogazione.

CAPO III DIRITTI E PREROGATIVE

ART. 58

DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

1. I consiglieri comunali hanno, per l'esercizio del loro mandato elettivo, diritto a permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite alle condizioni e nei limiti di cui alla vigente normativa in materia.
2. Ai consiglieri comunali è dovuto il gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute di consiglio comunale alle condizioni e nei limiti di cui alla vigente normativa in materia.
3. Agli amministratori ai quali spetta l'indennità di carica prevista dalla legge n. 265/1999 non vengono erogati i gettoni di presenza per la partecipazione alle adunanze del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti.

ART. 59

DIRITTO DI INIZIATIVA

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio comunale.
2. L'esercizio di tale prerogativa avviene mediante la presentazione di proposte di deliberazioni.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto, deve essere sottoscritta dal consigliere proponente ed è inviata al sindaco.
4. Il sindaco, una volta ricevuta detta proposta, la trasmette al responsabile del servizio competente per la relativa istruttoria e l'apposizione dei pareri ex art. 49 D. Lgs. 267/2000.
5. Una volta ultimata positivamente l'istruttoria di cui al precedente comma, ne viene data comunicazione al Sindaco e tale proposta verrà iscritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.

ART. 60

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale in conformità di quanto disposto dalla legge e dal vigente regolamento per l'accesso agli atti amministrativi del comune.
2. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi espressamente previsti dalla legge.
3. I capigruppo consiliari hanno, inoltre, il diritto di ottenere l'elenco delle delibere di giunta adottate non appena queste vengono affisse all'albo pretorio.
4. Copia di ogni deliberazione di giunta e di consiglio pubblicata all'albo pretorio viene raccolta in apposito contenitore e messa a disposizione di tutti i consiglieri per la loro libera visione.

ART. 61

INTERROGAZIONI

1. I consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni.
2. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta per iscritto al sindaco od alla giunta per sapere:
 - a. se una determinata circostanza sia vera o meno;
 - b. se alcuna informazione sia pervenuta al sindaco o alla giunta;

- c. se tale informazione sia esatta;
 - d. se il sindaco o la giunta intendano prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati.
3. L'interrogazione, redatta per iscritto e sottoscritta dal consigliere o dai consiglieri che la presentano, deve essere acquisita al protocollo del comune.
 4. Il consigliere interrogante può richiedere che la risposta gli venga data per iscritto o in forma orale. Qualora venga richiesta la risposta orale, l'interrogazione deve essere iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile consiliare.
 5. L'interrogazione, non avendo carattere di deliberazione, prescinde dai pareri prescritti dalla legge.

ART. 62

RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI

1. Il sindaco, ovvero l'assessore competente per materia, risponde entro trenta giorni dalla presentazione dell'interrogazione.
2. Le risposte orali alle interrogazioni vengono fornite dal sindaco o dall'assessore competente per materia all'inizio della seduta, all'uopo fissata, mediante lettura del documento.
3. Possono dar luogo al diritto di replica da parte dell'interrogante che può dichiararsi soddisfatto o meno.
4. La replica non può avere una durata superiore ai cinque minuti.
5. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata e sottoscritta da più consiglieri, il diritto di replica spetta al primo firmatario, salvo che non sia intervenuto un diverso accordo da comunicarsi al sindaco a cura del primo firmatario prima della replica.
6. L'assenza dell'interrogante comporta la dichiarazione, da parte del sindaco, di non dar luogo alla risposta.

ART. 63

INTERPELLANZE

1. I consiglieri possono presentare ogni altra istanza di sindacato ispettivo.
2. L'interpellanza consiste in una domanda rivolta al sindaco od alla giunta circa i motivi degli intendimenti della loro azione su una determinata questione e quali provvedimenti si intendano assumere in ordine a talune situazioni di particolare rilevanza.
3. L'interpellanza, redatta per iscritto e sottoscritta dal consigliere o dai consiglieri che la presentano, deve essere acquisita al protocollo del comune.
4. L'interpellanza, non avendo carattere di deliberazione, prescinde dai pareri prescritti dalla legge.
5. Il sindaco risponde nella prima seduta consiliare utile dalla data di protocollazione dell'interpellanza.

ART. 64

SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE

1. Il consigliere che ha presentato l'interpellanza ha il diritto di illustrarla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore ai cinque minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese dal sindaco o dall'assessore competente per materia, l'interpellante ha il diritto di replica per un tempo non superiore ai cinque minuti.
3. Nel caso che l'interpellanza sia stata presentata e sottoscritta da più consiglieri, il diritto di replica spetta al primo firmatario, salvo che non sia intervenuto un diverso accordo da comunicarsi al sindaco a cura del primo firmatario prima della replica.
4. Se l'interpellante non è soddisfatto della risposta può trasformare l'interpellanza in mozione.

ART. 65

SVOLGIMENTO CONGIUNTO DI INTERPELLANZE E DI INTERROGAZIONI

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata.
2. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte del sindaco o dell'assessore competente, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore ai cinque minuti.

ART. 66

MOZIONI

1. I consiglieri hanno il diritto di presentare delle mozioni.
2. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione, oppure in una proposta di voto diretto a sollecitare o impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'amministrazione comunale.
3. Può anche consistere in un giudizio sulla condotta del sindaco o della giunta.
4. Le mozioni, congruamente motivate, devono essere presentate per iscritto e devono essere sottoscritte dal consigliere o dai consiglieri proponenti.
5. Una volta acquisite al protocollo dell'ente, le mozioni sono trasmesse, a cura del sindaco, ai responsabili del servizio interessati per l'acquisizione dei pareri prescritti per legge qualora esse abbiano contenuto deliberativo o comportino spese per l'amministrazione.

ART. 67

DISCUSSIONE SULLE MOZIONI

1. Le mozioni sono discusse all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione viene illustrata dal primo firmatario o, in base a diverso accordo, da uno dei firmatari, per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo non superiore ai cinque minuti, tutti i componenti il consiglio comunale e gli eventuali assessori esterni.
4. La discussione termina con la votazione sulla mozione.

ART. 68

VOTAZIONE SULLE MOZIONI

1. Ogni mozione, anche se costituita da più parti, è messa in votazione nel suo complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale.

ART. 69

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto sfavorevole del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta comunale non comportano le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non dopo trenta dalla data di protocollazione della stessa.

4. Se tale mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 70

MOZIONE D'ORDINE

1. E' mozione d'ordine il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione siano osservate la legge, lo statuto ed il regolamento consiliare.
2. Tale richiesta ha la precedenza su qualsiasi altra. Il sindaco decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.
3. Qualora la decisione del sindaco non sia accettata dal proponente, il consiglio decide peralzata di mano senza discussione.

ART. 71

IMPIEGO DI MEZZI INFORMATICI

1. Il sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali possono avvalersi, durante le sedute del consiglio comunale, dell'uso di personal computer ai soli fini consultivi e senza possibilità di connessioni e/o contatti esterni.
2. E' vietato al consigliere effettuare riprese visive o registrazioni sonore della seduta, al fine di garantire la tutela della privacy degli altri componenti l'organo collegiale e di chiunque sia presenta all'adunanza.
3. Coloro che utilizzano il personal computer si assumono ogni responsabilità per l'uso non conforme alle disposizioni del presente regolamento, sia per quanto concerne la violazione del divieto di connessioni e/o contatti esterni, sia per quel che inerisce alla riservatezza dei consiglieri e delle altre persone presenti nell'aula consiliare. In caso di violazione delle norme regolamentari il sindaco deve richiamare il trasgressore e può disporre l'allontanamento dall'aula consiliare per tutta la durata della seduta.

CAPO IV

DOVERI

ART. 72

PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

1. Il consigliere comunale ha il dovere di partecipare a tutte le adunanze del consiglio.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta o verbale resa al sindaco, il quale ne dà notizia al consiglio.
3. Il consigliere che si allontana dall'aula deve darne avviso al segretario comunale per la relativa annotazione a verbale.

ART. 73

OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Il sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali sono tenuti per legge ad astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie verso l'amministrazione comunale e verso gli stabilimenti da questi amministrati o soggetti alla amministrazione o vigilanza del comune, come pure quando si tratti di interessi propri o interessi, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al quarto grado, o di conferire impieghi ai medesimi.
2. L'obbligo di astensione da quanto sopra comporta anche quello di allontanarsi dall'aula durante la discussione e la deliberazione delle proposte trattate.

3. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore ovvero di suoi parenti ed affini entro il quarto grado.
4. Quanto previsto dai precedenti commi si applica anche al segretario comunale; in tal caso le funzioni di verbalizzante vengono svolte da un consigliere all'uopo individuato dal consiglio comunale mediante votazione palese.
5. La violazione dell'obbligo di astensione rispetto alle deliberazioni in cui vi sia un interesse personale ovvero in una delle altre situazioni previste dalla legge, comporta l'illegittimità dell'atto adottato.

ART. 74

RESPONSABILITA' PERSONALE

1. Il consigliere comunale è personalmente responsabile dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal consiglio.
2. E' esente da responsabilità il consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per motivi legittimi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un atto deliberativo, il consigliere che abbia dichiarato prima della votazione, il proprio dissenso o abbia espresso voto contrario chiedendo l'annotazione a verbale di quanto sopra. Si applicano ai consiglieri le disposizioni di cui all'art. 58, commi 1 e 4, della legge n. 142/1990 e della legge n. 20/1994.

CAPO V

NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 75

INDIRIZZI PER LE NOMINE DI COMPETENZA DEL SINDACO

1. Il consiglio comunale stabilisce gli indirizzi che il sindaco dovrà eseguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. Detti indirizzi si intendono valedoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico – amministrativo.

ART. 76

NOMINE E DESIGNAZIONI DI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al consiglio comunale la nomina di rappresentanti dello stesso consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica con votazione a scrutinio segreto.
2. Nei casi in cui è espressamente previsto che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capogruppo comunicare al sindaco ed al consiglio, in seduta pubblica ed in modo palese, il nome del consigliere designato.
3. Il consiglio approva, con voto palese, la nomina dei rappresentanti. Nei casi in cui il consigliere nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta consiliare utile successiva.

TITOLO VI

COMMISSIONI CONSILIARI

CAPO I

COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 77

COMPOSIZIONE

1. Le commissioni consiliari sono composte da un numero variabile di consiglieri e devono rispettare il criterio della proporzionalità delle forze politiche presenti in consiglio.
2. In ogni commissione ciascun gruppo consiliare ha diritto ad un proprio rappresentante ogni quattro consiglieri presenti in consiglio; eventuali frazioni verranno arrotondate all'unità inferiore, ma tutti i gruppi consiliari regolarmente costituiti hanno diritto ad almeno un componente effettivo.
3. L'elezione dei componenti delle commissioni avviene ad opera del consiglio comunale con votazione a scrutinio segreto.
4. Ogni consigliere deve esprimere una sola preferenza.
5. Le commissioni durano in carica per tutta la durata del mandato politico amministrativo.
6. In caso di dimissioni di uno o più commissari, questi saranno sostituiti da altrettanti componenti eletti dal consiglio con le modalità summenzionate.

ART. 78

FUNZIONAMENTO

1. Per la validità delle sedute delle commissioni consiliari è richiesta la presenza della maggioranza dei commissari.
2. I pareri espressi sono validi se hanno ottenuto il consenso della maggioranza dei presenti.

ART. 79

COMPETENZA

1. Le commissioni consiliari svolgono attività di carattere consultivo e di indirizzo.

In particolare:

- a) esaminano ed approfondiscono proposte di deliberazioni loro assegnate dal consiglio comunale, dalla giunta, dal sindaco o dalla conferenza dei capi gruppo;
- b) esprimono pareri preliminari, su richiesta degli organi sopracitati, in merito ad iniziative sulle quali sia ritenuta opportuna una preventiva consultazione;
- c) svolgono studi e ricerche ed elaborano proposte da sottoporre all'attenzione del consiglio comunale;
- d) sono tenute a sentire il sindaco o gli assessori ogniqualvolta essi lo richiedano.

ART. 80

PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

1. I commissari hanno il dovere di partecipare alle sedute della commissione di appartenenza.
2. Le commissioni sono, inoltre, aperte alla partecipazione di rappresentanti di associazioni, comitati di zona, rappresentanti di forze politiche, economiche, sociali nonché tecnici, esperti e funzionari dell'amministrazione comunale opportunamente invitati dal presidente della commissione in relazione alla specificità degli argomenti trattati.

ART. 81

VERBALIZZAZIONE

1. Di ogni seduta della commissione verrà redatto apposito verbale ad opera del segretario della commissione.
2. Ogni verbale, sottoscritto dal presidente e dai componenti effettivi viene trasmesso per il tramite del segretario della commissione, ai capi gruppo consiliari, al sindaco ed all'assessore competente.
3. I verbali delle commissioni vengono comunicati al consiglio comunale nella prima seduta utile.

CAPO II
COMMISSIONI DI INDAGINE E DI STUDIO

ART. 82

COMMISSIONI DI INDAGINE

1. Il consiglio può procedere all'istituzione di commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione determinandone l'oggetto, i poteri, la durata, nonché il numero dei componenti.
2. La deliberazione che costituisce la commissione deve definirne l'oggetto, l'ambito dell'indagine, il termine della conclusione dell'indagine e quello per riferire al consiglio comunale il risultato della stessa.
3. Le modalità per l'elezione dei componenti sono le stesse previste dagli articoli di cui sopra ed il funzionamento delle predette commissioni è disciplinato dalle norme previste per il funzionamento delle commissioni permanenti.
4. A tali commissioni non è opponibile il segreto d'ufficio.
5. Al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per l'istruttoria, la commissione può richiedere l'audizione del sindaco, degli assessori comunali, dei consiglieri comunali, del segretario comunale, dei revisori dei conti, dei responsabili degli uffici e dei loro dipendenti, nonché dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
6. I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi.
7. I verbali delle sedute e delle audizioni, stesi dal segretario della commissione, rimangono segreti sino alla relazione della commissione al consiglio comunale.
8. Sino a quel momento i commissari ed i soggetti uditi sono tenuti al segreto d'ufficio.
9. Nella relazione al consiglio il presidente della commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini istruttorie.
10. Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta i provvedimenti conseguenti che ricadono all'interno della propria sfera di competenza, altrimenti invita il sindaco a prendere provvedimenti opportuni per il tramite dei competenti organi.
11. Con l'illustrazione della relazione al consiglio, la commissione conclude il proprio lavoro ed è sciolta.
12. Tutti gli atti inerenti ai lavori della commissione sono custoditi nell'archivio comunale a cura del segretario comunale.

ART. 83

COMMISSIONI DI STUDIO

1. Il consiglio comunale può costituire commissioni temporanee con l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale.
2. Di dette commissioni fanno parte tutti i rappresentanti dei gruppi esistenti in consiglio, nonché dipendenti comunali, o esperti esterni, di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal consiglio comunale nella deliberazione istitutiva di tali commissioni.
3. Il consiglio stabilisce i tempi di lavoro delle commissioni.
4. Il presidente della commissione, eletto con le modalità di cui ai precedenti articoli, deve, al termine dello studio, riferire in consiglio comunale l'esito dello stesso.

**TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 84

NORMA DI CHIUSURA

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento e dallo statuto comunale si applicano le disposizioni di legge vigenti nel tempo.

2. Le norme di fonte primaria che, entrate in vigore successivamente all'adozione di tale regolamento, dettino una disciplina diversa rispetto a quelle regolamentari e statutarie hanno portata prevalente rispetto a quest'ultime.

ART. 85

ENTRATA IN VIGORE

1. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento sarà pubblicato per ulteriori 15 giorni all'albo pretorio.
2. Il presente regolamento viene inviato in copia, una volta esecutivo, ai consiglieri comunali in carica ed ai neoeletti per il mezzo della segreteria comunale.